

***Informativa per la clientela di studio***

N. 122 del 01.08.2012

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

---

**OGGETTO: INAIL – Autoliquidazione 2011/2012. Scadenza III rata**

*Il **20 agosto p.v.** scade il termine per il versamento della III° rata del premio INAIL, senza alcuna maggiorazione. Il differimento del termine **dal 16 agosto al 20 agosto 2012** è stato introdotto dal decreto Semplificazioni burocratiche (art. 3-quarter del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012) in cui viene stabilito che le scadenze ricomprese tra l'1 e il 20 agosto, riguardanti il versamento dei premi assicurativi e/o dei relativi accessori, compresi quelli oggetto di rateazione, sono differiti al **20 agosto**, senza alcuna maggiorazione.*

***Premessa***

---

A breve scade il termine per il versamento della rata del premio INAIL. Infatti, il **prossimo 20 agosto**, le aziende che hanno optato per il pagamento rateale dell'Autoliquidazione 2011/2012 devono versare la III rata del premio INAIL, senza alcuna maggiorazione. A confermarlo è lo stesso Istituto assicuratore con una nota diffusa sul proprio sito il 18 luglio 2012.

***Decreto Semplificazioni burocratiche***

---

È nostra cura metterLa al corrente che il differimento dei termini al 20 agosto della rata dei premi assicurativi e/o dei relativi accessori INAIL trae origine dal decreto Semplificazioni burocratiche (art. 3-quarter del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012). In sostanza, la suddetta disposizione stabilisce che: *"gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, c. 4, del D.Lgs. n. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati **entro il giorno 20 dello stesso mese**, senza alcuna maggiorazione".*

## **Differimento strutturale**

---

Alla luce della suddetta disposizione, l'Istituto assicuratore ha chiarito altresì che, da quest'anno, il differimento al 20 agosto è divenuto "**strutturale**", senza maggiorazioni, dei termini aventi scadenza ricompresa tra il 1° e il 20 agosto riguardanti il versamento dei premi assicurativi e/o dei relativi accessori, compresi quelli oggetto di rateazione ex lege 449/1997 ed ex lege 389/1989, nonché gli altri titoli, di qualsiasi natura, oggetto di richiesta dell'Istituto in relazione al rapporto assicurativo.

## **Modalità di versamento**

---

La III rata del premio INAIL, in scadenza il prossimo 20 agosto, va versato mediante il modello unificato F24, compilando la "SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI".

| SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI |             |                                  |      |                          |        |                          |                              |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------|--------------------------|--------|--------------------------|------------------------------|
|                                                  | codice sede | posizione assicurativa<br>numero | c.c. | numero<br>di riferimento | casale | importi a debito versati | importi a credito compensati |
| INAIL                                            |             |                                  |      |                          |        |                          |                              |
|                                                  |             |                                  |      |                          |        |                          |                              |
|                                                  |             |                                  |      |                          |        |                          |                              |
|                                                  |             |                                  |      |                          |        |                          |                              |
| TOTALE                                           |             |                                  |      |                          |        | I                        | L                            |
|                                                  |             |                                  |      |                          |        |                          | SALDO (I-L)                  |

### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24**

In particolare, nell'area:

- ✓ **Codice sede:** va indicato il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio. Esso è composto sempre da cinque numeri ed è reperibile sul sito dell'Istituto assicuratore ([www.inail.it](http://www.inail.it));
- ✓ **Posizione assicurativa:** va indicato sempre il Codice ditta:
  - **C.C.:** indicare il codice di controllo;
- ✓ **Numero di riferimento:** occorre distinguere tra il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e il pagamento dei Contributi Associativi:
  - **Premio di autoliquidazione INAIL:** va riportato il numero "902012", che individua la richiesta di pagamento dell'autoliquidazione 2011/2012;

- **Contributi Associativi:** va riportato il numero di richiesta di pagamento del contributo associativo indicato nella colonna "CODICE PER F24" del modulo per la comunicazione delle basi di calcolo del premio, sezione Contributi Associativi;
- ✓ **Causale:** va indicato "P";
- ✓ **Importi a debito versati:**
  - **Premio INAIL:** va indicato l'importo del premio da versare;
  - **Contributi Associativi:** va indicato l'importo da pagare utilizzando un rigo diverso per ciascun codice identificativo del contributo, che è dato dalla somma algebrica del contributo dovuto per regolazione al netto dell'importo indicato nel campo "Anticipo calcolato dall'INAIL" della sezione contributi associativi delle basi di calcolo;
- ✓ **Importi a credito compensati:**
  - **Premio di autoliquidazione INAIL a credito del datore di lavoro:** va indicato l'importo del premio di autoliquidazione da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24:
    - **Prima riga:** indicare il numero di richiesta del premio di autoliquidazione da compensare, inserendo l'importo nel campo "importi a credito compensati";
    - **Riga successiva:** indicare il numero di richiesta dell'importo a debito e il relativo importo nel campo "importi a debito versati";
- ✓ **Premio di autoliquidazione INAIL a debito del datore di lavoro:** va indicato l'importo del credito da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24:
  - **Prima riga:** indicare il numero di richiesta dell'importo a credito da compensare, inserendo l'importo nel campo "importi a credito compensati";
  - **Riga successiva:** indicare il numero di richiesta del debito riferito al premio di autoliquidazione e il relativo importo nel campo "importi a debito versati".

### ***I coefficienti di rateizzazione***

---

Al riguardo, appare opportuno ricordarLe che per il mese di agosto sono comunque dovuti gli **interessi** sul pagamento rateale dell'autoliquidazione 2011/2012. Infatti:

- se il pagamento rateale è iniziato il 16 febbraio, il coefficiente da moltiplicare per l'importo della rata in scadenza è pari allo **0,0180005**;
- se invece le imprese si sono avvalse del pagamento della Pat di nuova emissione, fermo restando che entro il 16 giugno 2012 è stato versato il **50%** di quanto dovuto a tale titolo, il prossimo coefficiente da moltiplicare è pari allo **0,0058353**.

***Distinti saluti***

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....*